



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO

Oggetto: Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico-pratica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo ex art.73 del d.l. 21.06.2013 n. 69 (convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98) modificato dagli artt. 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge II agosto 2014, n. 114).

Ai sensi della normativa in oggetto è indetta la procedura per l'individuazione di tirocinanti presso questa Procura.

REQUISITI PER PARTECIPARE:

La formazione è riservata a coloro i quali posseggono i seguenti requisiti:

- Laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale; Media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- Non aver compiuto trenta anni di età al momento della pubblicazione del bando;
- Requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

**MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE ED OBBLIGHI AD ESSO
CONSEQUENTI:**

- Il periodo di formazione teorico-pratica presso la Procura sarà della durata complessiva di diciotto mesi;
- non sono ammessi candidati che hanno partecipato ad altri periodi di formazione teorico pratica presso altri uffici anche per brevi periodi;
- durante la formazione gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al Tribunale per i Minorenni di Palermo, né possono rappresentare o difendere le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;
- lo svolgimento della formazione non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali ed assicurativi;
- la formazione può essere interrotta in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su

proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine ed il prestigio dell'ordine giudiziario;

- la formazione può essere svolta contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato, presso il quale il tirocinio si svolge, di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore;
- l'attività degli ammessi alla formazione si svolge sotto la guida ed il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con l'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale;
- I partecipanti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed i corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della magistratura.

ESITO DELLA FORMAZIONE:

Al termine del periodo di formazione teorico pratica il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante e la trasmette al Capo dell'Ufficio.

ESITO POSITIVO DELLA FORMAZIONE:

- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia ordinaria, della giustizia amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e vice procuratore onorario;
- per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio, è valutato per un periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398.
- costituisce titolo per l'accesso al concorso di magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, e successive modificazioni.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La presentazione della domanda da parte del tirocinante può avvenire in ogni momento,

seguendo le indicazioni fornite dalla circolare del Ministero m-DG DOG prot.n. 272258 del 27 dicembre 2021. Tale circolare prevede l'inserimento delle domande di tirocinio ex art.73 legge n. 9 del 2013, e delle relative borse di studio, a cura degli aspiranti, nella nuova piattaforma, collegandosi al sito internet del Ministero della Giustizia al link:

<https://tirociniinformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/login>.

Per l'inserimento della domanda occorre seguire le istruzioni del manuale d'uso ed è necessario essere provvisti di **SPID e di attestazione ISEE**.

Questo Ufficio effettuerà dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda.

Successivamente il tirocinante sarà convocato e con la comunicazione dell'ammissione al tirocinio viene fissata la data di inizio dello stesso.

Ogni ulteriore informazione può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: procmin.palermo@giustizia.it

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Non è previsto un termine per la presentazione delle domande.

CRITERIO DI VALUTAZIONE IN PRESENZA DI NUMERO ASPIRANTI SUPERIORE AI POSTI DISPONIBILI:

Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti, muniti dei requisiti di cui al comma 1, si riconosce preferenza nell'ordine, alla media degli esami indicati al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Per gli ammessi al tirocinio la domanda sarà visualizzata nella piattaforma informatica con lo stato "**ACCETTATA**".

Palermo, 15.11.2023

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Claudia Caramanna
